



CITTÀ DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 88 del 28/03/2019

Oggetto: ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI DA APPLICARSI PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto, del mese di Marzo, ore 15:30, in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P	A	Cognome e nome dei componenti	Funzione
Presente		FALCONE ROBERTO	Sindaco
Presente		CASTAGNO ANGELO	Vice Sindaco
Presente		SCARANO ANTONIO	Assessore
Presente		D'AFFLITTO ANTONELLA	Assessore
Presente		NOZZETTI CLAUDIA MARIA	Assessore
Presente		ROCCASALVA GIUSEPPE	Assessore
Presente		ALLASIA MARCO	Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale Ezio Mario Caffer

Assume la presidenza il Sindaco Roberto Falcone

Il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

gli artt. 1 e 2 del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

il Regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2014 modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 19/02/2015 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2017 e con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell'11.02.2019;

l'art. 14 del sopracitato Regolamento, recante le disposizioni in materia di agevolazioni da concedersi in particolari situazioni di disagio economico e sociale, nonché l'art. 17 del medesimo che fissa in euro 12,00 l'importo minimo annuale che il contribuente è tenuto a versare a titolo di tassa comprensiva del tributo provinciale;

evidenziato che tali agevolazioni quantificate in presunti euro 160.000,00 trovano la relativa copertura all'apposito stanziamento del Bilancio 2019/2021;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05.12.2013 che ha adottato il nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente con decorrenza dal 01.01.2015;

la Legge 26 Maggio 2016 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (articolo 2-sexies "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità);

il Decreto Interministeriale del 12 Aprile 2017 di approvazione delle modifiche in sede di aggiornamento al modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, dopo il secondo anno di operatività, ferme restando le modalità di rilascio dell'attestazione;

il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 in corso di conversione che ha esteso il termine di validità ISEE INPS 2019 al 31.12.2019 per le sole DSU presentate dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019 mentre per quelle presentate dal 1° settembre 2019 la scadenza dell'ISEE è fissata al 31 agosto 2020;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.01.2019 con la quale sono state approvate le tariffe ed i relativi coefficienti per il calcolo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019;

Ritenuto:

di adottare un sistema delle agevolazioni da concedere ai contribuenti che consenta, pur mantenendo come riferimento l'incremento dell'indicatore ISEE, di ridurre in modo più graduale le agevolazioni per i redditi più bassi e mantenere significative le agevolazioni per i redditi ISEE più elevati, soggetti a beneficio, con lo scopo di mantenere significative le percentuali di riduzione per i redditi più bassi, calcolate adottando la seguente funzione logaritmica:

2000

$$\text{Aliquota di agevolazione} = \left[1 + \log \left(\frac{\quad}{\text{ISEE}} \right) \right] * 100$$

di assumere come base di calcolo ISEE compresi tra un importo minimo di Euro 2.000,00 ad un importo massimo di euro 15.000,00 considerando scaglioni per variazioni in incremento di 100 euro in 100 euro, arrotondando per troncamento alle centinaia con riferimento al primo valore inferiore utile;

di stabilire nel 100% la riduzione concessa ai redditi sino alla soglia di euro 2.000, percentuale che andrà a decrescere proporzionalmente all'incremento del livello di ISEE secondo gli scaglioni indicati al capoverso precedente, così come dettagliato da tabella allegata alla presente per costituirne elemento sostanziale specificando inoltre:

che nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare sia interessato da variazione della situazione lavorativa a seguito di licenziamento, C.I.G. o riduzione dell'attività lavorativa, sarà possibile il ricorso all'ISEE corrente qualora si sia già in possesso di un ISEE ordinario, così come previsto dalla normativa vigente;

che tutti coloro i quali richiedono le agevolazioni 2019 sono tenuti, in ogni caso, ad allegare la certificazione ISEE in corso di validità, ottenuta a seguito della presentazione di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) secondo quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa;

che, al fine di consentire il riconoscimento delle agevolazioni con effetto per l'anno 2019 entro il termine di scadenza dell'ultima rata TARI dell'anno di riferimento, fissata per il 15 novembre 2019, l'interessato dovrà presentare idonea istanza entro e non oltre il 31 ottobre 2019;

Preso atto della tabella riepilogativa, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente per ciascuna fascia di ISEE la relativa percentuale di riduzione prevista, calcolata secondo la funzione sopra indicata;

Richiamate:

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 dell'11/02/2019 "Documento Unico di Programmazione (DUP): Approvazione Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021 e nuovo testo coordinato";

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 dell' 11.02.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale per gli esercizi finanziari 2019/2021;

Visti:

il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

il vigente Statuto Comunale;

il Regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2014 modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 19/02/2015 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2017 e con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell'11.02.2019;

il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.02.2016;

Acquisito il parere circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie ai sensi dell'art. 49 e 147bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

DELIBERA

Di adottare un sistema delle agevolazioni da concedere ai contribuenti che consenta, pur mantenendo come riferimento l'incremento dell'indicatore ISEE, di ridurre in modo più graduale le agevolazioni per i redditi più bassi e mantenere significative le agevolazioni per i redditi ISEE più elevati, soggetti a beneficio, con lo scopo di mantenere significative le percentuali di riduzione per i redditi più bassi, calcolate adottando la seguente funzione logaritmica:

$$\text{Aliquota di agevolazione} = \left[1 + \log \left(\frac{2000}{\text{ISEE}} \right) \right] * 100$$

assumendo come base di calcolo ISEE compresi tra un importo minimo di Euro 2.000,00 ad un importo massimo di euro 15.000,00 considerando scaglioni per variazioni in incremento di 100 euro in 100 euro, arrotondando per troncamento alle centinaia con riferimento al primo valore inferiore utile;

Di individuare per l'anno 2019, ai sensi dell'art.14 del Regolamento disciplinante la tassa sui Rifiuti (TARI), le agevolazioni tariffarie secondo le riduzioni ed i limiti annuali di indicatori di situazione economica equivalente (ISEE) riepilogate nella tabella che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, calcolata secondo la funzione logaritmica adottata;

Che nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare sia interessato da variazione della situazione lavorativa a seguito di licenziamento, C.I.G. o riduzione dell'attività lavorativa, sarà possibile il ricorso all'ISEE corrente qualora si sia già in possesso di un ISEE ordinario così come previsto dalla normativa vigente;

Che tutti coloro i quali richiedono le agevolazioni 2019 sono tenuti, in ogni caso, ad allegare la certificazione ISEE in corso di validità, ottenuta a seguito della presentazione di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) secondo quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa;

Che, al fine di consentire il riconoscimento delle agevolazioni con effetto per l'anno 2019 entro il termine di scadenza dell'ultima rata TARI dell'anno di riferimento, fissata per il 15 novembre 2019, l'interessato dovrà presentare idonea istanza entro e non oltre il 31 ottobre 2019;

Di dare atto che il costo derivante dal presente atto trova la relativa copertura in apposito stanziamento del Bilancio 2019/2021.

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Segretario Generale

Roberto Falcone

Ezio Mario Caffer